

**“SERVIZI DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI
NEL TERRITORIO COMUNALE, DI GESTIONE DELL’UFFICIO TUTELA ANIMALI
(UTA) E ASSISTENZA DELLE COLONIE FELINE”**

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

SOMMARIO

P A R T E I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTOERRORE. IL SEGNALIBRO
NON È DEFINITO.

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO	4
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO E VERBALE DI AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 3 – FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO	6
ART. 4 – CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	Errore. Il segnalibro non è definito.

P A R T E II – CLAUSOLE GENERALI..... 4

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	13
ART. 2 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	13
ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 4 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE	14
ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA	14
ART. 6 – MODIFICHE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE	15
ART. 7 – SUBAPPALTO	16
ART. 8 – RESPONSABILITÀ	17
ART. 9 – ASSICURAZIONE	17
ART. 10 – PERSONALE	18
ART. 11 – ANTICIPAZIONE	20

ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	20
ART. 13 – VIGILANZA E CONTROLLI	<u>22</u>
ART. 14 – PENALITÀ	22
ART. 15 – ESECUZIONE IN DANNO	<u>23</u>
ART. 16 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO	<u>23</u>
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	23
ART. 18 – RECESSO	24
ART. 19 – FORO COMPETENTE	<u>25</u>
ART. 20 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	<u>25</u>
ART. 21 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE	<u>25</u>
ART. 22 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	25

DEFINIZIONI

Aggiudicatario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto, concessione o cottimo fiduciario oggetto della presente procedura di gara
Committente:	l'Amministrazione comunale di Segrate
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. 163/2006 (e successive modificazioni e integrazioni) – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Direttore dell'esecuzione del contratto:	il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'Aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'Aggiudicatario che funge da interlocutore del Committente e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto

P A R T E I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Premesso che, si rende necessario indire la presente procedura di gara, relativa all'aggiudicazione dei "Servizi di custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio comunale, di gestione dell'Ufficio Tutela Animali (UTA) e assistenza delle colonie feline", quale unico lotto, nello specifico non è funzionale la suddivisione in lotti, per le seguenti motivazioni:

- In osservanza dei principi di efficacia, di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, in base all'istruttoria espletata e ai dati di mercato acquisiti;
- Al fine di garantire la possibilità di aggiudicare, ad un'unica impresa, le singole prestazioni oggetto del contratto che, per connotazione e natura omogenee, sono strettamente correlate e interconnesse.

Il presente appalto che si configura come servizio pubblico di interesse generale, si svolgerà per un periodo contrattuale di 60 mesi, ripetibile per ulteriori 12 mesi, oltre a 6 mesi di proroga tecnica fino all'individuazione di un nuovo aggiudicatario a seguito di espletamento di procedura di gara.

Il presente Capitolato Speciale d'Oneri (CDO) disciplina tutte le somministrazioni, prestazioni e trasporti necessari per eseguire i servizi di custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio comunale, di gestione dell'Ufficio Tutela Animali (UTA) e assistenza delle colonie feline, rispondenti alle caratteristiche tecniche riportate negli articoli successivi.

In particolare, è disciplinata l'esecuzione dei seguenti servizi:

1. Custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Segrate;
2. Gestione dell'Ufficio Tutela Animali (UTA) e assistenza delle colonie feline.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà essere dotata, per lo svolgimento dei servizi in oggetto, di un'idonea **struttura di Canile Rifugio** che per agevolare l'accesso ai cittadini di Segrate (in particolare ai tutor delle colonie feline che vi accedono per le sterilizzazioni) **dovrà essere localizzata entro un raggio massimo di 15 chilometri dal Municipio del Comune di Segrate.**

L'Impresa Aggiudicataria, da valutazioni dello storico operate dall'Ufficio Ambiente, relative alle caratteristiche e requisiti del Canile Rifugio, riportabili sia alla parte strutturale che gestionale, dovrà garantire le seguenti peculiarità esplicate in elenco:

1. Incentivare un numero altissimo di adozioni, facendo in modo che in Canile Rifugio, oltre alle persone assunte regolarmente dovranno essere attivi un buon numero di volontari, tutti tesserati, formati con corsi come la legge prescrive e naturalmente assicurati.
2. Garantire il benessere degli animali, mettendo a disposizione delle aree all'aperto denominate "sgambatoi", assicurando ai cani custoditi almeno due uscite al giorno.

3. Assicurare che la dieta dovrà essere personalizzata a seconda delle esigenze dei singoli soggetti e che i pasti siano forniti due volte al giorno.
4. Prevedere all'interno della struttura una moderna e funzionale sala chirurgica fornita di anestesia gassosa, sala di risveglio e degenza, diretta dal responsabile sanitario medico veterinario coadiuvato da altri medici veterinari.
5. Prevedere all'interno del Canile Rifugio una struttura d'isolamento per cuccioli e cani debilitati o particolari, ed inoltre che tutti i box godano di riscaldamento invernale, mentre d'estate che si provveda al raffrescamento dei cortili con piscine e zone d'ombra.
6. Prevedere all'interno della struttura una sezione idonea destinata al ricovero dei gatti tenuti in custodia, che goda di tutti i benefici previsti per l'allestimento dei box dei cani.
7. Prevedere nell'organico un team di educatori ed istruttori cinofili, che seguano gli ospiti durante il percorso di recupero psicologico e supportino gli eventuali adottanti che avessero problemi d'inserimento in famiglia.
8. L'appaltatore assume a suo completo carico attrezzature, mezzi, prodotti, alimenti, farmaci e preparati, ed in genere tutti gli strumenti necessari all'esecuzione del contratto. Le attrezzature dovranno essere adeguate agli interventi per numero, dimensioni e caratteristiche tecnologiche.
9. La presentazione dell'offerta in sede di gara implica l'accettazione da parte dell'impresa di ogni condizione riportata nel presente Capitolato Speciale d'Oneri e nei restanti documenti di gara.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO E VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il servizio decorre dalla data di stipula del contratto e ha **durata pari a 60 (sessanta) mesi**.
 La stazione appaltante si riserva la facoltà di **rinnovare**, eventualmente, il contratto per **ulteriori 12 (dodici) mesi**, alle medesime condizioni originarie.
 Il Comune ha la facoltà di proseguire il servizio per un periodo massimo pari a 6 (sei) mesi, quale proroga tecnica, fino all'individuazione di un nuovo aggiudicatario a seguito di espletamento di procedura di gara.
2. All'inizio dell'appalto verrà sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'impresa appaltatrice, il "verbale di avvio dell'esecuzione del contratto".
 L'impresa appaltatrice, al momento della sottoscrizione di tale documento, dovrà avere perfetta conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalità indicati nel Capitolato Speciale d'Oneri e nei restanti documenti di gara. La sottoscrizione di tale verbale senza obiezione alcuna, comporta da parte dell'impresa appaltatrice:
 - ✚ la piena cognizione della consistenza delle prestazioni da rendere e di tutta la normativa vigente in materia,
 - ✚ la completa ed incondizionata accettazione delle condizioni riportate nel presente Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara.
3. La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza

assicurativa di cui agli artt. 3 e 9, di cui alla Parte II, del presente C.S.O., salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'oneri e dall'offerta presentata in sede di gara.

4. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, può imporre l'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel presente capitolato all'aggiudicatario, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 3 – FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'appalto sarà affidato a misura e a corpo.

L'importo dell'appalto è calcolato in base ad una stima previsionale dei quantitativi nel quinquennio come indicato nella tabella sottostante:

Tipologia di interventi	N° interventi presunti	
	N° prestazioni / anno	N° prestazioni / 60 mesi
custodia e mantenimento <u>giornalieri</u> per ogni cane e/o gatto: media di 6 animali/giorno diaria/365 gg. anno)	1.825	9.125
gestione UTA – (apertura di 6 ore complessive a settimana)	a corpo	a corpo
sterilizzazione di ciascun gatto femmina catturato: media di 15 femmine all'anno	15	75
sterilizzazione di ciascun gatto maschio catturato: media di 15 maschi all'anno	15	75
Spese sanitarie vive approvate e conteggiate a consuntivo (max € 4.000,00 all'anno)	€ 4.000	€ 20.000

2. L'importo stimato dell'appalto si intende comprensivo di oneri vari, anche relativi a tasse e imposte, attrezzature, mezzi, prodotti, materiali, manodopera, viaggi, trasferte del personale, responsabilità, oneri di sicurezza propri dell'impresa appaltatrice, spese generali, utile d'impresa, e quanto altro indicato nel Capitolato Speciale d'Oneri e nei restanti documenti di gara, a carico dell'impresa appaltatrice, aventi come fine l'attuazione ed il completamento a perfetta regola d'arte delle prestazioni date in appalto ed effettivamente rese secondo le modalità e le specifiche in essi indicate; lo stesso si intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste, per implicita ammissione dell'impresa appaltatrice.

I costi dei rischi da interferenza sono pari a €. 0,00 e non è prevista, ai sensi dell'art. 26, comma 3 – bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la predisposizione del DUVRI in quanto il presente appalto non prevede l'esecuzione delle prestazioni nei luoghi rientranti nella giuridica disponibilità del Datore di lavoro Committente.

ART. 4 – CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

4.1 – SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SEGRATE

a - Ritirare e custodire presso il Canile Rifugio dell'Impresa Aggiudicataria: i cani accalappiati che abbiano trascorso i 10 giorni presso la struttura convenzionata dell'ATS Milano territorialmente competente.

L'Impresa Aggiudicataria ne garantisce il ritiro presso la Ditta convenzionata con l'ATS Milano territorialmente competente tramite idoneo mezzo omologato per il trasporto animali e tempestivamente (alla scadenza del decimo giorno dopo l'accalappiamento); a tal proposito dovrà essere garantita una periodica rilevazione degli accalappiamenti effettuati dalla Ditta convenzionata con l'ATS Milano.

L'operazione non deve comportare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

Sempre senza ulteriori oneri per l'A.C. dovranno essere ritirati i cani che a partire dalla data d'inizio del servizio sono ricoverati presso la Ditta precedentemente convenzionata; nonché i cani per i quali sia prescritto il sequestro di rigore, ai sensi del D.P.R. 320/1954, per un periodo da 10 giorni a 6 mesi, con oneri posti direttamente a carico del proprietario.

b- Prestare l'assistenza sanitaria ai cani ospitati sotto il controllo sanitario del Servizio di Medicina Veterinaria dell'ATS Milano territorialmente competente. Spetta altresì alla struttura canile rifugio dell'Impresa Aggiudicataria, ogni terapia e/o profilassi veterinaria nel rispetto dei termini di legge, oltre alle cure ed al buon mantenimento degli animali, certificata ed effettuata dal Medico Veterinario abilitato.

In particolare si richiedono le profilassi contro gastroenterite, cimurro, epatite infettiva, filariosi e leptospirosi, ed eventuale diagnosi di leishmaniosi e giardia. Dovrà essere anche attuato un intervento profilattico nei confronti delle verminosi, con particolare riferimento alla echinococcosi e delle parassitosi cutanee (rogne e micosi).

Rientrerà nei compiti del canile anche la sterilizzazione delle femmine al fine di limitare il fenomeno del randagismo, solo dopo 60 giorni naturali e consecutivi, anche nel caso siano già state date in affido.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà pertanto fare ricorso per ogni intervento di cui sopra a proprio Medico Veterinario, iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Milano, provvedendo a comunicare all'Amministrazione Comunale, mediante trasmissione di documento ufficiale la nomina dello stesso a Direttore Sanitario, con allegati certificato di iscrizione all'Albo o documento equivalente e breve curriculum professionale.

Le spese veterinarie sostenute per le prestazioni professionali effettuate dal Medico Veterinario abilitato in assistenza al canile, sulla base delle Tariffe minime dell'Ordine dei Veterinari della Provincia di Milano, saranno preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale e liquidate a seguito di presentazione documentale della parcella del Veterinario incaricato.

c- Provvedere alla pulizia, disinfezione e disinfestazione periodica dei locali e delle attrezzature al fine di garantire buone condizioni di vita ai cani, oltre al rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie.

d- Assumere ogni responsabilità per danni derivati a persone e/o cose dovute ad aggressioni o morsicature dei cani custoditi.

e- Fornire un servizio adeguato ed efficiente, assicurandone la continuità durante tutto l'anno, provvedendo direttamente alla gestione del personale alle sue dipendenze e garantendone comunque una idonea e sufficiente presenza numerica, oltre che ad una preparazione e qualificazione professionale adeguata.

f- Dimostrare in qualsiasi momento, dietro richiesta delle parti, l'avvenuta assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro e per quanto attiene le assicurazioni sociali e previdenziali previste per legge.

g- Provvedere all'affidamento dei cani nei termini fissati dalla Legge 281/1991, secondo quanto qui di seguito previsto:

- In ottemperanza con quanto previsto dalla Legge 281/1991 e della Legge Regionale 33/2009, gli animali accalappiati nel territorio del Comune di Segrate potranno essere affidati esclusivamente a chi, facendone richiesta come meglio indicato di seguito, offra garanzie di corretto trattamento degli animali.
- Il canile rifugio gestito dall'Impresa Aggiudicataria provvederà all'affidamento solo dopo aver compilato la scheda di affido, come meglio riportata nell' "allegato 1" del presente Capitolato Speciale d'Oneri.
Le predette schede, numerate progressivamente, dovranno essere corredate dalla fotocopia di un documento di identità valido (patente o carta d'identità) di chi ritira l'animale.
- Il canile non potrà affidare più di due cani nel corso di un anno alla stessa persona fisica o giuridica. In caso di richieste di deroga dovrà essere rilasciata dal Comune di Segrate apposita autorizzazione.
- Il canile comunicherà tempestivamente l'affido tramite e-mail o telefonicamente, comunque entro 24 ore successive alla registrazione sulla scheda ("allegato 1") all'ATS competente territorialmente e al Comune di Segrate.

h- Il canile rifugio gestito dall'Impresa Aggiudicataria dovrà agevolare dapprima il ritrovamento degli animali da parte dei legittimi proprietari e successivamente l'affido, collaborando con il Servizio ATS ed il Comune di Segrate:

- La struttura di canile rifugio potrà cedere l'animale trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di cattura o di ritrovamento.
Qualora la richiesta di adozione di un cane giunga prima della scadenza dei 60 giorni è consentito l'affido temporaneo, da registrare sempre sulla scheda di cui all' "allegato 1", il cui rispetto è vincolante ed obbligatorio per formalizzare successivamente la definitiva cessione dell'animale.
Allo scadere del sessantesimo giorno la cessione dell'animale diverrà definitiva, fatte salve le norme del Codice Civile in materia.
- L'Impresa Aggiudicataria indirizzerà chiunque rivendichi la proprietà di un cane accalappiato al Servizio di Medicina Veterinaria dell'ATS Milano territorialmente competente, che sarà tenuto a sua volta ad effettuare i necessari accertamenti atti a stabilire la reale proprietà dell'animale.
Dopo l'undicesimo giorno, all'atto del ritiro dell'animale, il canile rilascerà una ricevuta fiscale al proprietario attestante il versamento della diaria giornaliera, così come calcolata al successivo punto. Il versamento del costo giornaliero di stabulazione sarà incassato direttamente dall'Impresa Aggiudicataria e sarà dedotto all'atto di presentazione delle fatture intestate al Comune di Segrate per il ricovero degli animali presso il canile.
- Chiunque rivendichi la proprietà di un cane accalappiato dovrà corrispondere l'importo convenzionato per ogni giorno di ricovero nelle strutture del canile, fatte salve altresì le spese per prestazioni professionali del Medico Veterinario, calcolate e liquidate a parte. Il proprietario del cane dovrà anche impegnarsi a versare direttamente all'ATS Milano territorialmente competente, gli importi relativi alle spese di accalappiamento e di stabulazione effettuate nei primi 10 giorni.

i- L'Impresa Aggiudicataria dovrà garantire negli orari di apertura del canile l'accesso alla struttura, oltre al personale del Servizio di Medicina Veterinaria dell'ATS Milano territorialmente competente, al personale del Comune di Segrate e a persone nominativamente indicate dall'Amministrazione Comunale, che si occuperanno volontariamente a titolo gratuito di agevolare il ritrovamento da parte dei legittimi proprietari o il loro affido presso i nuovi proprietari. A tal fine le predette persone avranno la possibilità di fotografare i cani custoditi presso il canile.

l- L'Impresa Aggiudicataria dovrà compilare e tenere un apposito registro in triplice copia, sul quale dovranno essere annotate all'atto della consegna dell'animale:

- la data;
- la razza dell'animale;
- il luogo e l'ora dove il cane è stato accalappiato;
- la motivazione dell'entrata, se diversa dall'accalappiamento (es. perché vagante, morsicatore, rabido, oggetto di sequestro di rigore, ecc.);
- la data e la motivazione dell'uscita dell'animale (restituzione al legittimo proprietario, affido, soppressione o morte);
- le generalità complete di chi ritira l'animale corredate da fotocopia di un documento di identità valido e numero di telefono;
- il numero progressivo della scheda di affidamento (vedi "allegato 1");
- segni di riconoscimento al momento dell'accalappiamento (eventuale collare e sue caratteristiche).

Sul registro non sono ammesse cancellazioni e abrasioni ed ogni correzione deve essere fatta in modo da consentire la lettura dei dati errati. Il registro deve essere conservato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione del contratto deve essere consegnato immediatamente al Comune.

Con cadenza bimestrale è fatto obbligo all'Impresa Aggiudicataria di trasmettere una copia del registro in parola al Servizio di Medicina Veterinaria dell'ATS Milano territorialmente competente ed al Comune di Segrate. Il registro del canile è pubblico e può essere visionato sotto il controllo di un incaricato del Servizio Veterinario.

m- L'Impresa Aggiudicataria dovrà tenere i cani provenienti dal Comune di Segrate in gabbie in cui risulti immediata la identificazione.

n- L'Impresa Aggiudicataria dovrà comunicare alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Comune di Segrate a mezzo telefono o e-mail entro due giorni dall'accoglimento i dati riguardanti i cani trasferiti dal canile sanitario.

o- L'Impresa Aggiudicataria dovrà presentare almeno cinque idonei progetti, uno per ogni anno di durata del contratto di servizio, che saranno diretti ai cittadini per sensibilizzarli al rispetto degli animali d'affezione, con attenzione anche alla tutela dei gatti in libertà, ed in particolare finalizzati alla promozione delle tematiche relative: alla microchippatura e all'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, all'incentivazione della sterilizzazione dei cani e dei gatti e delle adozioni degli stessi da canili e ricoveri di animali, alla prevenzione dell'abbandono degli animali domestici, a percorsi educativi e comportamentali diretti ai proprietari dei cani, e quant'altro.

Tali progetti, che non dovranno comportare oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale, dovranno essere preventivamente valutati nella adeguatezza e fattibilità degli stessi dalla Sezione Ambiente ed Ecologia del Comune di Segrate.

4.2 – SERVIZIO DI GESTIONE DELL'UFFICIO TUTELA ANIMALI (UTA) E ASSISTENZA DELLE COLONIE FELINE

a- L'Impresa Aggiudicataria dovrà provvedere con proprio personale esperto del settore, alla conduzione e gestione dell'UTA – Ufficio Tutela Animali del Comune di Segrate. Detto servizio dovrà operare sotto il controllo della Sezione Ambiente ed Ecologia del Comune di Segrate, rispettandone le determinazioni e le disposizioni.

L'UTA dovrà essere aperto al pubblico per sei ore complessive alla settimana e potrà intervenire, se richiesto, per ispezioni, sopralluoghi, controlli ecc. sul territorio comunale in orario d'ufficio, in collaborazione ed a supporto della Sezione Ambiente ed Ecologia e della Polizia Locale del Comune di Segrate.

b- L'Impresa Aggiudicataria elaborerà, in collaborazione con la Sezione Ambiente ed Ecologia comunale, determinazioni specifiche per il benessere animale e studierà le soluzioni per i problemi che di volta in volta potranno nascere dalla convivenza uomo-animale nel territorio cittadino.

c- L'Impresa Aggiudicataria dovrà garantire la tutela delle colonie feline del Comune di Segrate e l'assistenza sanitaria necessaria, finalizzata al controllo demografico delle stesse, secondo quanto disposto dalla Legge n. 281 del 14/08/1991, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e della Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009, "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità". **A tal fine dovrà mettere a disposizione un numero sufficiente di volontari, tutti tesserati, formati con corsi come la legge prescrive e naturalmente assicurati, che collaboreranno e addestreranno i tutor di colonie feline all'utilizzo delle gabbie trappola atte alla cattura degli esemplari felini da sottoporre alla sterilizzazione.**

d- L'Impresa Aggiudicataria dovrà tenere ed aggiornare un "registro di entrata e uscita" dei gatti sterilizzati con il dettaglio delle terapie effettuate su ogni soggetto, fornendone, altresì, copia al Servizio Veterinario dell'ATS Milano territorialmente competente.

e- **L'Impresa Aggiudicataria, come già indicato all'inizio del presente articolo, dovrà avvalersi di un'idonea sezione atta al ricovero dei gatti che, a seguito di cessione da parte dei privati o sequestro, dovranno essere mantenuti nella struttura in attesa di adozione o sino a diverse indicazioni fornite dal Servizio di Medicina Veterinaria dell'ATS Milano territorialmente competente e dal Comune di Segrate.**

f- **L'Impresa Aggiudicataria, come già indicato all'inizio del presente articolo, dovrà avvalersi di una propria sala chirurgica, insita nella struttura di Canile Rifugio, dove saranno effettuati gli interventi di sterilizzazione, nonché per la degenza post-operatoria che si svolgerà presso il Rifugio stesso, per un periodo non inferiore ai gg. 6 (sei).**

Le visite saranno effettuate presso l'ambulatorio dello stesso Rifugio dal personale Veterinario incaricato dall'Impresa Aggiudicataria.

g- **Il corrispettivo forfettario corrisposto per ogni singola sterilizzazione, sia dell'esemplare femmina (ovariectomia) che maschio (orchiectomia), dovrà comprendere: visite veterinarie, medicinali, attrezzatura sanitaria e materiali di consumo, nonché l'utilizzo di infrastrutture quali la sala operatoria, l'ambulatorio e la sala degenza.**

Il quadro economico di riferimento è così dettagliato:

Prestazioni oggetto dell'appalto	Importi presunti (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA	%
Prestazione principale (a misura): custodia e mantenimento giornalieri per ogni cane e/o gatto: (€ 5,60 x media di 5 animali/giorno diaria/365 gg. anno x 5 anni)	€ 51.100,00	49,69
Prestazione secondaria (a corpo): gestione UTA – ufficio tutela animali (€ 7.500,00/anno per apertura di 6 ore complessive a settimana)	€ 37.500,00	36,46
Prestazione secondaria (a misura): sterilizzazione di ciascun gatto femmina catturato (€ 110,00 x 15 femmine all'anno x 5 anni)	€ 8.250,00	8,02
Prestazione secondaria (a misura): sterilizzazione di ciascun gatto maschio catturato (€ 80,00 x 15 maschi all'anno x 5 anni)	€ 6.000,00	5,83
Totale (importo a base d'asta)	€ 102.850,00	100
Spese sanitarie vive approvate e conteggiate a consuntivo, escluse dalla base d'asta: € 4.000,00 all'anno x 5 anni	€ 20.000,00	
a. Importo complessivo: base d'asta + Spese sanitarie presunte (totale prestazioni senza oneri sicurezza da D.U.V.R.I.)	€ 122.850,00	
b. Importo dell'eventuale periodo di rinnovo (pari a 12 mesi, a discrezione dell'Amministrazione)	€ 24.570,00	
c. Importo dell'eventuale proroga tecnica (pari a 6 mesi, a discrezione dell'Amministrazione)	€ 12.285,00	
d. Totale senza quinto d'obbligo (= a. + b. + c.)	€ 159.705,00	
e. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 1° contratto	€ 24.570,00	
f. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 2° contratto (rinnovo)	€ 4.914,00	
Importo massimo pagabile del servizio, incluso eventuali rinnovo, proroga tecnica, quinto d'obbligo (d. + e. + f.)	€ 189.189,00	

Il corrispettivo complessivo del servizio, da intendersi a misura e a corpo, è pari a **€ 122.850,00** IVA esclusa, di cui: € **102.850,00** a base d'asta.

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Il servizio decorre presumibilmente a partire dal 01/11/2021, data indicativa che dipende dai tempi di aggiudicazione e ha durata pari a 60 (*sessanta*) mesi.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare, eventualmente, il contratto per ulteriori 12 (*dodici*) mesi.

Tale facoltà è da esercitarsi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di rinnovare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare, eventualmente, il contratto per un tempo non superiore a 6 (*sei*) mesi, tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per individuare il nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Tale opzione è da esercitarsi con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre l'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel presente capitolato all'aggiudicatario, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 35 comma 4 del codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo del servizio, che costituisce un valore presunto, è calcolato considerando anche l'eventuale aumento del quinto dell'importo contrattuale/rinnovo/proroga tecnica e corrisponde a **€ 189.189,00** IVA esclusa.

P A R T E II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Con la firma del contratto l'aggiudicatario accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 del codice civile tutte le clausole previste nel presente capitolato nonché quelle contenute in disposizioni di legge e regolamenti dallo stesso richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

L'aggiudicatario deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile; la stazione appaltante potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del servizio fino all'importo complessivo massimo dell'art. 1 della parte I, che ha valore meramente indicativo. In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo precedentemente indicato, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per le prestazioni ordinate.

ART. 2 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

L'eventuale revisione dei corrispettivi opererà sulla base di un'istruttoria.

L'aggiudicatario che chieda la revisione in aumento dei corrispettivi ha l'onere di indicare dettagliatamente gli oggettivi e documentati elementi giustificativi a sostegno della propria richiesta.

L'eventuale revisione dei prezzi verrà calcolata con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT denominato FOI, relativo al consumo delle famiglie di operai e impiegati della Provincia di Milano intervenuta nell'anno antecedente.

La revisione, se concessa, non potrà assolutamente operare retroattivamente bensì solamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte della stazione appaltante, della richiesta dell'aggiudicatario.

La revisione opererà anche in diminuzione, ossia ove i corrispettivi pattuiti si discostino per eccesso dagli aumenti percentuali indicati dall'Osservatorio nel periodo di riferimento.

ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'onori e dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 4 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'aggiudicatario comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, fatta salva la speciale disciplina prevista dagli articoli 48, commi 17 e 18, nonché 110 del codice dei contratti pubblici.

ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della sezione Gare. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. essere conforme allo schema tipo 1.1 di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018 (è necessaria la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile,

l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa);

2. essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fidejussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
3. indicare la durata del contratto e, pertanto, la validità temporale della polizza;
4. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del codice dei contratti pubblici il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia.

Qualora la stazione appaltante richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva dovrà essere adeguatamente integrata.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare e/o prorogare il contratto, l'aggiudicatario è tenuto a prestare una nuova cauzione avente le caratteristiche sopra indicate.

ART. 6 – MODIFICHE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE

Si applicano al presente affidamento, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 106 (modifiche del contratto) del codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, dello stesso Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), a pena di nullità, il contratto non può essere ceduto neppure parzialmente, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del codice dei contratti pubblici le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario (o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti pubblici.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione

e scissione producono, nei confronti della stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del codice dei contratti pubblici.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 107 (sospensione) del codice dei contratti pubblici.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ART. 7 – SUBAPPALTO

La prestazione contrattuale può essere subappaltata entro il limite del 50% (cinquantapercento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del codice dei contratti pubblici, cui si rinvia.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In caso di subappalto l'appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 646/1982, come modificata dall'art. 2 del d.lgs. 139/1995, convertito nella legge 246/1995.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Prima dell'inizio delle prestazioni le subappaltatrici devono trasmettere all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito (cause ostative di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici e di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo del contratto.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
- c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010;
- d) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il

subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;

- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'appaltatore ha l'obbligo di:

- comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati;
- inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo (incluso eventuali subappaltatori).

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 9 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'aggiudicatario stipulare una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione delle prestazioni da qualsiasi causa determinati (anche per danni causati dalle imprese subappaltatrici). Tale polizza di responsabilità civile per danni a terzi (persone, animali e cose) deve manlevare completamente la stazione appaltante e avere un massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00= (unmilione/00).

La polizza di cui sopra dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accesa anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferita specificamente al servizio in questione;
3. prevedere specificamente l'indicazione che *“tra le persone si intendono compresi il personale del Comune di Segrate”*;
4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
5. riportare il massimale sopra indicato.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Segrate, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).

Nel caso che l'aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Direzione Sicurezza, Ambiente, Politiche Sociali – Sezione Ambiente ed Ecologia, entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 10 – PERSONALE

10.1 – Inquadramento contrattuale

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Si rimanda a quanto previsto all'articolo "*Fatturazione e pagamenti*" in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore.

10.2 – Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale, inoltre, dovrà essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

10.3 – Adempimenti dell'impresa

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria

alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

L'aggiudicatario assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al direttore dell'esecuzione del contratto, che svolgerà le funzioni di controllo.

In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei servizi essenziali. Nei 10 (dieci giorni) successivi dovranno essere comunicate le ore non effettuate dal personale distinte per livello.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

10.4 – Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi

Ai sensi dell'articolo 105, comma 3 lettera a), del codice dei contratti pubblici l'aggiudicatario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato.

Inoltre, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010 (indicazione del CIG).

10.5 – Sicurezza

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli articoli 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante consegnerà il *Piano delle emergenze del Comune di Segrate* all'aggiudicatario: questi dovrà trasmetterlo al personale che eseguirà il servizio. Si rimanda al disciplinare di gara.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 11 – ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario emetterà fattura a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di espletamento della prestazione con cadenza mensile, per un importo corrispondente al corrispettivo dovuto in base alle prestazioni di servizio effettuate (**meno lo 0,5%**, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici). Il pagamento del corrispettivo, subordinato alla stipulazione del contratto, sarà effettuato a scadenze mensili. Al termine del servizio l'aggiudicatario emetterà una fattura finale corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato articolo, che sarà liquidata successivamente all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'aggiudicatario emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

È obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti **il Codice Univoco Ufficio**, che è **un'informazione obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Segrate
Codice Univoco ufficio:	UFLPIA
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	83503670156
Partita Iva:	01703890150

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.
Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Committente (data di invio della medesima all'aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

12.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

12.2 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici.

ART. 13 – VIGILANZA E CONTROLLI

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 14 – PENALITÀ

Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale: esse sono da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 15 (*"Esecuzione in danno"*) e 17 (*"Risoluzione del contratto"*), la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:

- mancata prestazione di assistenza sanitaria accertata e verbalizzata dal Servizio Veterinario competente per territorio. Importo penale € 300,00=, salvo che il fatto non costituisca reato grave perseguibile penalmente e/o motivo di rescissione del contratto;
- mancata o ritardata pulizia delle strutture del canile accertata e verbalizzata dal Servizio Veterinario competente per territorio. Importo penale € 150,00=;
- affido accertato in difformità anche a uno solo degli obblighi previsti dall'articolo in argomento. Importo penale € 150,00=, salvo che il fatto non comporti responsabilità del canile diverse da quelle individuate nelle procedure amministrative di affido e/o motivo di rescissione del contratto;
- mancata compilazione del registro accertata dal Comune di Segrate o dal Servizio Veterinario dell'ATS della Provincia di Milano. Importo penale € 150,00=, salvo che il fatto non comporti responsabilità del canile diverse da quelle individuate nelle procedure amministrative di affido e/o motivo di rescissione del contratto.

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva.

Per eventuali inadempimenti non previsti nel precedente comma si applicherà una penale compresa tra € 50,00= e € 500,00=.

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 15 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 16 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'accertamento di regolare esecuzione è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'aggiudicatario deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP o il direttore dell'esecuzione del contratto dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

L'accertamento di regolare esecuzione è concluso dal RUP con il direttore dell'esecuzione del contratto non oltre 3 (tre) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso dal RUP per accettazione all'aggiudicatario, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'aggiudicatario può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

Inoltre il contratto è risolto nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così

- come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010;
- f) ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
 - g) il contraente venga diffidato, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
 - h) la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 7 (sette) giorni solari;
 - i) nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, il servizio del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della legge 488/1999 stipulata da CONSIP o dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o da altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate oppure risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione e il contraente non intenda adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli; se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione;
 - j) nell'ipotesi prevista dall'art. 89, comma 9, del codice dei contratti pubblici ossia qualora le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione;
 - k) nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del codice dei contratti pubblici, per quanto compatibili con il presente affidamento.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 18 – RECESSO

Ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti pubblici, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs 159/2011, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, qualora lo stesso incorra nella perdita dei requisiti in corso di esecuzione la stazione appaltante ha l'obbligo di recedere dal contratto.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o di altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate a condizioni di maggior vantaggio economico avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 20 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 21 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall'efficacia della determinazione di aggiudicazione in modalità elettronica per scrittura privata.

All'aggiudicatario è richiesta la disponibilità della firma digitale.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare o prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 22 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Segrate si appresta a eseguire, La informiamo di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione

Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.

I dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti **dal Comune di Segrate, quale stazione appaltante**, e il trattamento sarà finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici (**d.lgs. 50/2016**).

Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici.

Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.

L'eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

1. soggetti esterni, i cui nominativi sono disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
2. altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
3. ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia);
4. Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
5. Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Segrate e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

- il **diritto di accesso** dell'interessato (articolo 15) “*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni [...]*”;
- il **diritto di rettifica** (articolo 16) “*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa*”;
- il **diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) (articolo 17) “*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti [...]*”;
- il **diritto di limitazione di trattamento** (articolo 18) “*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi [...]*”;
- il **diritto alla portabilità dei dati** (articolo 20) “*L'interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora [...]*”;
- il **diritto di opposizione** (articolo 21) “*L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria [...]*”.

L'esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”.

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Segrate con sede in via I° Maggio snc, **al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato** scrivendo all'indirizzo mail dpo@comune.segrate.mi.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Comune di Segrate ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche **per l'esercizio dei diritti degli interessati**, all'indirizzo email: dpo@comune.segrate.mi.it o via posta all'indirizzo DPO C/O Comune di Segrate, via I° maggio snc 20090 Segrate (MI).

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Funzionario responsabile della Sezione Ambiente ed Ecologia, D.ssa Lidia Cioffari

Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore della Direzione Sicurezza, Ambiente e Politiche Sociali, Dott. Lorenzo Giona

Documento sottoscritto con firma digitale